



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.77 del 25/02/2020 – 24/04/2020 Udienza pubblica del 25/02/2020
Massima n. 1:	Titolo: Impiego pubblico - Legge di bilancio 2019 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Ricorso promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in via cautelativa – Ammissibilità. Testo: Sono ritenute ammissibili le questioni di legittimità costituzionale proposte in via cautelativa (ove le disposizioni in esame fossero ritenute applicabili anche alla regione autonoma Valle d'Aosta), dell'art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dell'art. 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n.12, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, quarto comma, e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 ed agli artt. 2, lettere a) e b), 3, lettera l), 4 e 38 dello Statuto della regione autonoma Valle d'Aosta. Come da costante giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 89/2019, 103 e 73/2018 e 270/2017), possono trovare ingresso nel giudizio in via principale anche questioni promosse in via cautelativa ed ipotetica, sulla base di interpretazioni prospettate solo come possibili, purchè non implausibili e comunque ragionevolmente desumibili dalle disposizioni impugnate. Questo è il caso del ricorso promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, poiché le norme impugnate, là dove fanno riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, potrebbero ritenersi indirizzate anche alle amministrazioni regionali valdostane.
NOTE	Atti oggetto del giudizio Art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365, della legge 30/12/2018, n. 145, nonché art. 9 bis, c. 1, lett. a), del decreto-legge 14/12/2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 11/02/2019, n. 12. Parametri costituzionali Artt.3, 5, 97, 117, quarto comma e 120 della Costituzione; Artt. 2, lettere a) e b), 3, lettera l), 4 e 38, primo e terzo comma dello Statuto della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ; Art.10 Legge costituzionale n.3 del 2001.



	Altri parametri e norme interposte Art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Massima n. 2:	Titolo: Impiego pubblico - Legge di bilancio 2019 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Ricorso promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in via cautelativa – Disposizioni inerenti alle modalità di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche – Contrasto con numerosi parametri, statutari e costituzionali nonchè con il principio di leale collaborazione-Non fondatezza delle questioni. Testo: Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 300 e 360 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, quarto comma e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e agli artt. 2, lettere a) e b), 3, lettera l), 4 e 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste). Considerate le competenze di cui è titolare, anche in virtù della c.d. clausola di favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, è evidente che le norme statali impugnate, disciplinando dettagliatamente l'espletamento delle procedure concorsuali delle amministrazioni statali, non si applicano alla Regione ricorrente. Non è in alcun modo preclusa l'applicazione della normativa regionale vigente, adottata nell'esercizio della competenza residuale propria della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Esclusa di conseguenza pure l'asserita violazione dei principi di leale collaborazione e di bilinguismo, parimenti, per lo stesso motivo, non risultano fondate le questioni di illegittimità promosse dalla Regione in riferimento agli art. 3 e 97 della Costituzione.
NOTE	Atti oggetto del giudizio Art. 1, commi 300 e 360 della legge 30/12/2018, n. 145. Parametri costituzionali Artt. 3, 5, 97, 117, quarto comma e 120 della Costituzione; Art.10 Legge costituzionale n.3 del 2001; Artt. 2, lettere a) e b), 3, lett. l) e 38, primo e terzo comma dello Statuto della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.



	Altri parametri e norme interposte Art. 1, comma 365, lett. b), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232; Art. 1, comma 3, del D. lgs. n.165 del 2001 ; Art. 2 comma 3 della Legge n.421 del 1992; Art. 1, comma 298, della Legge n.145 del 2018.
Massima n. 3:	Titolo: Impiego pubblico - Legge di bilancio 2019 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Ricorso promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in via cautelativa – Disposizioni che stabiliscono che le graduatorie a “regime” possono essere usate solo per coprire i posti messi a bando e dispongono la proroga delle graduatorie più risalenti, subordinando l’assunzione degli idonei alla frequenza di corsi di aggiornamento professionale e a un esame-colloquio - Asserita violazione di prerogative statutarie – Denunciato contrasto con artt. 3 e 97 Cost. e con il principio di leale collaborazione - Non fondatezza delle questioni. Testo: Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 361, 362, 363, 364 e 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dell’art. 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n.12, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, quarto comma, e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 , ed agli artt. 2, lettere a) e b), 3, lettera l), 4 e 38 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta. Dopo la proposizione del ricorso le disposizioni impugnate hanno subito numerose modifiche e sono state, poi, espressamente abrogate dall’art.1, comma 148, della legge 27 dicembre 2019, n.160. Tuttavia, il carattere non soddisfacente delle modifiche apportate, prima dell’intervenuta abrogazione, alle norme impugnate, che potrebbero comunque aver trovato applicazione, impone una valutazione nel merito delle questioni. Le questioni non sono fondate in riferimento ad alcuno dei parametri invocati. Non vi è dubbio che la disciplina delle graduatorie rientri a pieno titolo nella competenza regionale residuale in materia di “organizzazione amministrativa”, di cui è titolare la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in virtù dell’art.10 della legge cost. n.3 del 2001. Le norme impugnate, pertanto non incidono sulle regioni con la conseguenza che non si è determinata alcuna violazione di tale competenza residuale regionale. L’inapplicabilità della norma statale alla regione ricorrente comporta, di conseguenza, la non fondatezza delle censure di violazione del principio di leale collaborazione, nonché quella di violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. La discrezionalità del legislatore regionale, comunque, non dovrebbe spingersi fino a pregiudicare l'urgenza pressante dell'aggiornamento professionale volto a garantire il buon andamento dell'amministrazione.



NOTE	Atti oggetto del giudizio Art. 1, c. 361, 362, 363, 364 e 365, della legge 30/12/2018, n. 145, nonché art. 9 bis, c. 1, lett. a), del decreto-legge 14/12/2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 11/02/2019, n. 12. Parametri costituzionali Articoli 3, 5, 97, 117, quarto comma, 120 della Costituzione; Articoli 2, lettere a) e b), 3, lettera l), 4 e 38, primo e terzo comma dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ; Art.10 Legge costituzionale n.3 del 2001.
-------------	---

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Marina Valli



Avvocato Resp: Marina Valli

tel 091.7074874 – e.mail: marina.valli@regione.sicilia.it

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 – e.mail: urp.ull@regione.sicilia.it